Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 83/15
Lussemburgo, 15 luglio 2015

Sentenze nelle cause riunite T-389/10 e T-419/10 (SLM/Commissione e Ori Martin/Commissione) nonché nelle cause riunite T-413/10 e T-414/10 (Socitrel/Commissione e Companhia Previdente/Commissione) e sentenze nelle cause T-391/10 (Nedri Spanstaal/Commissione), T-393/10 (Westfälische Drahtindustrie e a./Commissione), T-398/10 (Fapricela/Commissione), T-406/10 (Emesa-Trefileria e Industrias Galycas/Commissione), T-418/10 (voestalpine e voestalpine Wire Rod Austria), T-422/10 (Trafilerie Meridionali/Commissione), T-423/10 (Redaelli Tecna/Commissione) e T-436/10 (HIT Groep/Commissione)

Stampa e Informazione

Il Tribunale riduce le ammende inflitte dalla Commissione a tre dei membri dell'intesa sul mercato europeo dell'acciaio per precompresso

Conferma tuttavia, in sostanza, le ammende inflitte agli altri membri

Con decisione del 30 giugno 2010 [1], la Commissione ha sanzionato un'intesa alla quale avevano partecipato fornitori di acciaio per precompresso tra gli anni '80/'90 e 2002.

L'acciaio per precompresso, che può assumere la forma di fili e trefoli metallici formati da vergelle o di acciaio per calcestruzzo precompresso o postensione, serve, in particolare, alla realizzazione di ponti, balconi, pali di fondazione o tubature ed è utilizzato essenzialmente nell'ingegneria industriale e sotterranea.

Le prime riunioni paneuropee dell'intesa si sono svolte a Zurigo, in Svizzera, da cui il nome di «Club di Zurigo», inizialmente utilizzato per designare l'intesa, prima che questa venisse ribattezzata «Club Europa». Esistevano peraltro due rami regionali, uno in Italia («Club Italia») e l'altro in Spagna e in Portogallo («Club España»). I vari rami erano interconnessi per via delle sovrapposizioni territoriali, delle appartenenze multiple e degli obiettivi comuni. Le imprese coinvolte si incontravano, in genere, a margine di riunioni commerciali ufficiali in hotel di tutta Europa.

L'intesa consisteva in operazioni di fissazione di quote, di ripartizione di clienti, di fissazione dei prezzi e di scambio di informazioni commerciali riservate relative a prezzi, volumi e clienti, a livello tanto europeo (Club di Zurigo/Club Europa) quanto nazionale e regionale (Club Italia/Club España). La Commissione ha quindi ritenuto che le 18 imprese coinvolte avessero commesso un'infrazione unica e continuata al diritto dell'Unione (divieto di intese a livello dell'Unione).

Tra il 2010 e il 2014 sono stati promossi 28 ricorsi dinanzi al Tribunale dell'Unione europea contro la decisione della Commissione [2]. In sostanza, le società interessate chiedono una riduzione

[1] Decisione C (2010) 4387 definitivo della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE (caso COMP/38344 – Acciaio per precompresso).

[2] Oltre alle cause oggetto del presente comunicato stampa, occorre menzionare le cause seguenti: T-385/10, ArcelorMittal Wire France e a./Commissione, T-388/10, Productos Derivados del Acero/Commissione, T-399/10, ArcelorMittal España/Commissione, T-426/10, Moreda-Riviere Trefilerías/Commissione, T-427/10, Trefilerías Quijano/Commissione, T-428/10, Trenzas y Cables de Acero/Commissione, T-429/10, Global Steel Wire/Commissione, T-575/10, Moreda-Riviere Trefilerías/Commissione, T-576/10, Trefilerías Quijano/Commissione, T-577/10, Trenzas y Cables de Acero/Commissione, T-578/10, Global Steel Wire/Commissione, T-438/12, Global Steel Wire/Commissione, T-439/12, Trefilerías Quijano/Commissione, T-440/12, Moreda-Riviere Trefilerías/Commissione, T-441/12, Trenzas y Cables de Acero/Commissione, e T-409/13, Companhia Previdente e Socitrel/Commissione. Le cause T-385/10 e T-399/10 sono state cancellate dal ruolo a seguito di rinuncia agli atti da parte delle società del gruppo ArcelorMittal, mentre il Tribunale ha dichiarato che non vi era più luogo a provvedere nella causa T-388/10. I ricorsi nelle cause T-575/10, T-576/10, T-577/10 e T-578/10 sono stati respinti con ordinanza (sono state tuttavia proposte impugnazioni

dell'ammenda loro inflitta. In quattro casi [3], varie società hanno altresì chiesto la sospensione dell'esecuzione. Pronunciandosi a seguito di procedimento sommario, il presidente del Tribunale ha respinto 3 di queste domande. Egli ha tuttavia parzialmente accolto la domanda presentata dalla WDV, dalla WDI e dalla Pampus, che hanno quindi beneficiato di una rimodulazione dei loro obblighi di pagamento fino all'intervento dell'odierna sentenza. Il Tribunale si pronuncia oggi su 12 dei suddetti 28 ricorsi.

Per correggere errori di calcolo che, in alcuni casi, erano stati evidenziati dai ricorsi proposti, la Commissione, in corso di causa, ha modificato una prima volta la propria decisione, il 30 settembre 2010 [4], il che ha avuto l'effetto di diminuire talune delle ammende inflitte nella decisione iniziale.

Pur ritenendo di non aver commesso errori nella decisione iniziale, la Commissione l'ha modificata una seconda volta in corso di causa, in data 4 aprile 2011 [5], riducendo sostanzialmente le ammende inflitte all'ArcelorMittal Wire France e alla SLM. A seguito di questa seconda modifica, l'ArcelorMittal Wire France (causa T-385/10) e l'ArcelorMittal España (causa T-426/10) hanno rinunciato ai propri ricorsi [6].

In ognuna delle cause, il Tribunale ha disposto varie misure di organizzazione del procedimento dirette, in particolare, ad accedere al fascicolo costituito dalla Commissione durante il procedimento amministrativo. Esso ha inoltre adottato misure istruttorie volte a ottenere la produzione di documenti riservati correlati al programma di trattamento favorevole.

Nelle sue 10 odierne sentenze [7], il Tribunale respinge la maggior parte dei ricorsi. Così è per i ricorsi proposti dalle società Socitrel, Companhia Previdente, Nedri Spanstaal, HIT Groep, Emesa-Trefileria, Industrias Galycas, Redaelli Tecna nonché WDV, WDI e Pampus.

Il Tribunale accoglie tuttavia gli argomenti di varie imprese sanzionate, ritenendo che le sanzioni loro inflitte non rispecchiassero sufficientemente la loro partecipazione individuale a un'infrazione complessa. Esso opera quindi riduzioni di ammenda in varie cause. Per quanto riguarda, anzitutto, l'Ori Martin, considerata responsabile in solido della partecipazione della sua controllata SLM all'intesa, il Tribunale riduce la parte di ammenda sopportata a titolo solidale dall'Ori Martin da EUR 14 milioni a EUR 13,3 milioni [8]. Il Tribunale ritiene, infatti, che, per determinare l'importo dell'ammenda inflitta alla SLM, non si debba tener conto del valore delle vendite realizzate in Stati che non erano interessati dall'intesa. Poiché tali vendite sono avvenute in gran parte nel periodo in cui l'Ori Martin rispondeva in quanto società controllante delle azioni della SLM [9], la parte dell'ammenda inflitta a titolo solidale all'Ori Martin ne risulta proporzionalmente ridotta.

Quanto all'ammenda inflitta in solido alla voestalpine e alla voestalpine Austria Draht [10], il Tribunale rileva che la Commissione non ha dimostrato che la voestalpine Austria Draht avesse direttamente partecipato al Club di Zurigo, al Club Europa o al Club España, ossia agli aspetti essenziali dell'intesa. Per contro, il Tribunale afferma che la partecipazione della voestalpine Austria Draht al

---

dinanzi alla Corte). La causa T-409/13 è in corso di esame. Le udienze dibattimentali nelle 8 cause restanti si sono svolte lo scorso 8 luglio.

[3] Cause T-385/10 R, ArcelorMittal Wire France e a./Commissione, T-393/10 R, WDI e a./Commissione, T-398/10 R, Fapricela/Commissione, T-414/10 R, Companhia Previdente/Commissione e T-422/10 R, Emme/Commissione. Le impugnazioni proposte contro le ordinanze del presidente del Tribunale dall'ArcelorMittal Wire France [causa C-598/10 P(R)] e Fapricela [causa C-507/11 P(R)] sono state respinte.

[4] Decisione C (2010) 6676 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2010.

[5] Decisione C (2011) 2269 definitivo della Commissione, del 4 aprile 2011.

[6] Ciò sebbene l'ArcelorMittal España non abbia ottenuto alcuna riduzione dell'ammenda.

[7] Le cause T-389/10 e T-419/10 sono state riunite, così come le cause T-413/10 e T-414/10. Ne consegue che i 12 ricorsi sui quali il Tribunale oggi si pronuncia sono oggetto di 10 sentenze.

[8] Le cause SLM e Ori Martin sono caratterizzate dal fatto che è stata prima di tutto la società SLM ad essere condannata per la sua partecipazione all'intesa, mentre l'Ori Martin è stata dichiarata responsabile in solido in quanto società controllante della SLM. La SLM è stata inizialmente condannata a un'ammenda di EUR 19 800 000, di cui EUR 14 000 000 in solido con l'Ori Martin. La Commissione ha successivamente ridotto l'ammenda della SLM da EUR 19 800 000 a EUR 15 956 000, lasciando invariata a EUR 14 000 000 la parte inflitta in solido all'Ori Martin.

[9] È a partire dal 1° gennaio 1999 che la SLM si è trovata al 100% sotto il controllo dell'Ori Martin e che è quindi sorta la responsabilità solidale di quest'ultima.

[10] Ora denominata voestalpine Wire Rod Austria.

Club Italia è stata riconosciuta giustificatamente, a causa delle condotte anticoncorrenziali del suo agente commerciale in Italia, sebbene nessun elemento di prova consenta di dimostrare che la voestalpine Austria Draht fosse a conoscenza del comportamento illecito del suo agente. Infatti, l'agente commerciale, nella misura in cui agiva nell'ambito del suo mandato che riguardava unicamente l'Italia, deve essere considerato parte dell'impresa. Tuttavia, il Tribunale ritiene che la responsabilità per le condotte anticoncorrenziali di tale agente tenute al di fuori del mercato italiano non potesse essere imputata alla voestalpine Austria Draht. In considerazione di tali elementi, il Tribunale decide di ridurre l'ammenda inflitta in solido alle due società da EUR 22 milioni a EUR 7,5 milioni.

Inoltre, in tre cause (SLM, Fapricela e Emme Holding [11]), il Tribunale opera riduzioni di ammenda che non hanno alcuna incidenza sull'importo definitivo che le società devono pagare. Infatti, dato che tali ammende, nonostante la loro riduzione da parte del Tribunale, restano ancora superiori al limite massimo del 10% del fatturato complessivo delle imprese interessate [12], il loro importo definitivo resta invariato [13].

Infine, nella sentenza WDI e a./Commissione, il Tribunale rileva che la situazione economica e finanziaria delle tre società interessate ha conosciuto un'evoluzione significativa e considera ricevibili le conclusioni rivolte contro la lettera con cui il direttore generale della direzione generale della concorrenza della Commissione ha respinto le loro domande di rivalutazione della loro capacità contributiva. Esso constata, inoltre, che la Commissione è incorsa in errori nella valutazione della capacità contributiva di queste tre società, ed esamina dunque se tali società abbiano la capacità di pagare l'ammenda posta a loro carico. Secondo il Tribunale, emerge dagli atti che i partner finanziari e commerciali delle tre società sono fiduciosi nella redditività di queste ultime e, per giunta, dette società non sono riuscite a dimostrare che la loro situazione finanziaria è tale da determinare la perdita totale di valore dei loro attivi in caso di pagamento dell'ammenda. In considerazione della situazione delle ricorrenti esistente alla data della pronuncia, il Tribunale mantiene dunque l'importo dell'ammenda così come inflitto alle tre società dalla Commissione.

In conclusione, solo tre imprese beneficiano di una riduzione effettiva dell'importo definitivo dell'ammenda:

Società	**Ammenda inflitta da ultimo dalla Commissione**	**Ammenda fissata dal Tribunale**
Siderurgica Latina Martin (SLM)	EUR 1 956 000	Invariata
Ori Martin	EUR 14 000 000 a titolo di responsabilità solidale [14]	EUR 13 300 000 a titolo di responsabilità solidale
Socitrel e Companhia Previdente	EUR 12 590 000 (ammenda congiunta e in solido)	Invariata
Nedri Spanstaal e HIT Groep	EUR 5 056 500 (ammenda congiunta e in solido) + EUR 1 877 500 per lo HIT Groep a titolo individuale	Invariata
Westfälische Drahtindustrie (WDI)	EUR 46 550 000, di cui EUR 38 855 000 in solido con la WDV e EUR 15 485 000	Invariata

[11] Ora denominata Trafileria Meridionali.

[12] Il diritto dell'Unione prevede che le ammende inflitte dalla Commissione non possano superare il 10% del fatturato complessivo dell'impresa.

[13] SLM vede la propria ammenda passare da EUR 19,8 milioni a EUR 19 milioni, ma resta ancora debitrice solamente di un importo pari al 10% del suo fatturato complessivo, ossia EUR 1,956 milioni. L'ammenda della Fapricela è ridotta da EUR 18,4 milioni a EUR 17 milioni, mentre l'importo definitivo dell'ammenda resta fissato a EUR 8,874 milioni a causa del limite del 10%. Infine, l'ammenda dell'Emme Holding viene dimezzata a EUR 5 milioni, per un importo effettivo invariato di EUR 3,249 milioni.

[14] V. nota 8.

	in solido con la Pampus	
Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft (WDV)	EUR 38 855 000, di cui l'intera somma in solido con la WDI e EUR 15 485 000 in solido con la Pampus	Invariata
Pampus Industriebeteiligungen	EUR 15 485 000 in solido con la WDI e la WDV	Invariata
Fapricela	EUR 8 874 000	Invariata
Emesa-Trefileria	Responsabile in solido, per l'importo di EUR 2 576 000, dell'ammenda di EUR 36 720 000 inflitta all'ArcelorMittal España	Invariata
Industrias Galycas	Responsabile in solido, per l'importo di EUR 868 300, dell'ammenda di EUR 36 720 000 inflitta all'ArcelorMittal España	Invariata
voestalpine e voestalpine Austria Draht	EUR 22 000 000 (ammenda congiunta e in solido)	EUR 7 500 000 (ammenda congiunta e in solido)
Emme Holding	EUR 3 249 000	Invariata
Redaelli Tecna	EUR 6 341 000	Invariata

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il testo integrale delle sentenze (T-389/10 e T-419/10, T-413/10 e T-414/10, T-391/10, T-393/10, T-398/10, T-406/10, T-418/10, T-422/10, T-423/10, T-436/10)è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582